Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Lunedì 9 gennaio — Numero 6

Si pubblica tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All' Estero (Paesi dell' Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1919, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1905 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1922 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1872 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-921 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Allo stanziamento del capitolo n. 224 « Assegnazione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a pareggio del bilancio per l'esercizio finanziario 1920-921 » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, è apportata la diminuzione di lire 155.000.000.

Art. 3.

A deroga della disposizione contenuta nell'art. 20 comma *b*) della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario 1920-921 è eliminato lo stanziamento pel rinnovamento e rifacimento in acciaio della parte metallica dell'armamento.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di variazioni a taluni capitoli del bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-921.

ENTRATA.

Titolo I. — *Parte ordinaria*.

§ 1. — Prodotti del traffico.

Cap. n. 1. Viaggiatori	—	12.000.000 —
Cap. n. 4. Merci a piccola velocità accelerata	—	15.000.000 —
Cap. n. 5. Merci a piccola velocità ordinaria	+	6.000.000 —

§ 3. — Entrate eventuali.

Cap. n. 16. Proventi eventuali	+	207.195.000 —
Cap. n. 19. Sovvenzione del tesoro per colmare il disavanzo della gestione	—	155.000.000 —

§ 4. — Introiti per rimborso di spesa.

Cap. n. 24. Ricuperi di carattere generale	+	35.000.000 —
Totale del titolo I	+	66.195.000 —

Titolo II. — *Parte straordinaria*.

Cap. n. 42. Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del tesoro	+	49.570.000 —

Titolo V. — *Gestione del fondo pensioni e sussidi*.

Cap. n. 59. Ritenute al personale	+	59.500.000 —
Cap. n. 59-*bis* (capitolo di nuova istituzione). Annualità corrispondenti all'integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenze posteriori al 1° aprile 1919	+	35.000.000 —
Cap. n. 60. Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale, ecc. (capitolo soppresso)	—	49.950.000 —
Cap. n. 60-*bis* (capitolo di nuova istituzione). Annualità corrispondenti all'integrazione a carico di altre amministrazioni dello Stato per le pensioni liquidate con decorrenze posteriori al 30 giugno 1919 al personale inscritto al fondo pensioni e passato alla loro dipendenza		per memoria
Cap. n. 61. Quota del 2 0[0 sul prodotto lordo del traffico, ecc. (capitolo soppresso)	—	28.050.000 —
Cap. n. 61-*bis* (capitolo di nuova istituzione). Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale	+	110.000 —
Cap. n. 62. Sovratasse sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata (capitolo soppresso)	—	40.000 —
Totale del titolo V	+	16.570.000 —
Totale generale delle variazioni dell'entrata	+	132.335.000 —

SPESA.

Titolo I. — *Parte ordinaria*.

Sezione I. — *Spese ordinarie di esercizio*.

§ 1. — Direzione generale.

Cap. n. 2. Forniture, spese ed acquisti	+	660.000 —

§ 2. — Servizio approvvigionamenti.

Cap. n. 3. Personale	—	3.700.000 —
Cap. n. 4. Forniture, spese ed acquisti	+	2.100.000 —

§ 3. — Servizio movimento e traffico.

Cap. n. 5. Personale	+	4.400.000 —
Cap. n. 6. Forniture, spese ed acquisti	+	3.800.000 —
Cap. n. 7. Indennità per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni	+	25.100.000 —
Cap. n. 8. Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+	1.000.000 —

§ 5. — Servizio materiale e trazione.

Cap. n. 11. Personale	—	13.000.000 —
Cap. n. 12. Forniture, spese ed acquisti	—	79.400.000 —
Cap. n. 13. Manutenzione del materiale rotabile	+	70.300.000 —

§ 7. — Servizio lavori.

Cap. n. 17. Personale	—	6.500.000 —
Cap. n. 18. Forniture, spese ed acquisti	+	750.000 —
Cap. n. 19. Manutenzione della linea	+	10.150.000 —

§ 7-*bis*. — Unità speciale « Elettrificazione ».

Cap. n. 19-*bis*. Personale	—	1.700.000 —

Cap. n. 19-*ter*. Forniture spese e acquisti . . . + 400.000 —
Cap. n. 19-*quater*. Manutenzione degli impianti di elettrificazione . . . . + 300.000 —

§ 8. — Linee secondarie a scartamento ridotto

(Gruppo Sicilia).

Cap. n. 20. Personale . . . . + 1.000 —
Cap. n. 21. Forniture, spese ed acquisti . . . . . — 1.450.000 —
Cap. n. 22. Manutenzione materiale rotabile . . . + 349.000 —
Cap. n. 23. Manutenzione della linea . . . . + 100.000 —

§ 9. — Ferrovie Sarde.

Cap. n. 23-*bis*. Personale . . . . — 1.700.000 —
Cap. n. 23-*ter*. Forniture, spese ed acquisti . . . + 2.400.000 —
Cap. n. 23-*quater*. Manutenzione materiale rotabile . . . . + 1.050.000 —
Cap. n. 23-*quinquies*. Manutenzione della linea . . + 450.000 —

§ 10. — Navigazione dello stretto di Messina.

Cap. n. 23-*sexies*. Personale . . . . — 450.000 —
Cap. n. 23-*septies*. Forniture, spese ed acquisti . — 800.000 —

§ 11. — Spese generali dell'Amministrazione.

Cap. n. 25. Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi . . . . + 450.000 —
Cap. n. 26. Imposte e tasse . . . . — 400.000 —
Cap. n. 27-*bis*. Annualità corrispondente all'integrazione a carico dell'Amministrazione per le pensioni liquidate con decorrenze posteriori al 1° aprile 1919 . . . . + 20.000.000 —
Cap. n. 27-*ter*. Contributo dell'Amministrazione o delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni private in rapporto agli assegni del personale . . . . + 110.000 —
Cap. n. 29. Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . + 2.100.000 —
Cap. n. 31. Assegni di esonero, ecc. . . . . + 300.000 —
Cap. n. 33. Premi di cointeressenza al personale, ecc. . . . . — 800.000 —
Cap. n. 34. Oblazioni e sussidi al personale . . . — 550.000 —
Cap. n. 35. Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . . . . . + 1.400.000 —
Cap. n. 38. Indennizzi . . . . + 25.000 —
Cap. n. 39. Provvigioni e compensi alle Agenzie italiane ed estere . . . . + 50.000 —
Cap. n. 40. Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . + 100.000 —
Cap. n. 41. Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune di altre Amministrazioni . . . . + 700.000 —
Cap. n. 42. Compensi ad Amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni . . . . . — 100.000 —
Cap. n. 43. Spese eventuali . . . . + 43.000.000 —

§ 13. — Servizi secondari.

Cap. n. 44. Servizi della gestione marittima di Genova-Molo . . . . + 650.000 —
Cap. n. 45. Gestione marittima di Genova-Molo vecchio . . . . + 2.350.000 —

Sezione II. — *Spese complementari.*

Cap. n. 47. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . + 8.700.000 —
Cap. n. 48. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . — 16.000.000 —

Sezione III. — *Spese accessorie.*

§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria.

Cap. n. 52. Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamento . . . . + 3.240.000 —
Cap. n. 53. Interessi sulle somme pagate dal tesoro con mezzi ordinari di tesoreria ecc. + 4.100.000 —
Cap. n. 54. Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie ecc. . . . — 12.500.000 —
Cap. n. 55. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione . . . . + 360.000 —
Cap. n. 57. Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori . . . . . . + 700.000 —
Cap. n. 59. Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale . . . . — 500.000 —
Cap. n. 60. Elettrificazione delle linee . . . . . + 600.000 —

§ 2. — Spese accessorie estranee alla Azienda ferroviaria e avanzo di gestione.

Cap. n. 62. Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale . . . . — 6.500.000 —

Totale del titolo I . . . + 66.195.000 —

Titolo II. — *Parte straordinaria.*

Cap. n. 66. Acquisto di materiale rotabile . . . + 32.570.000 —
Cap. n. 67. Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti (denominazione variata) . + 1.000.000 —
Cap. n. 68. Materiale di esercizio in aumento di dotazione . . . . + 10.700.000 —
Cap. n. 69. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . — 10.700.000 —
Cap. n. 69-*bis* (di nuova istituzione). Lavori di elettrificazione delle linee . . . . + 16.000.000 —

Totale del titolo II . . . + 49.570.000 —

Titolo V. — *Gestione del fondo pensioni e sussidi.*

Cap. n. 86. Pensioni . . . . + 54.000.000 —
Cap. n. 88. Concorso nelle spese del servizio sanitario (capitolo soppresso) . . . . — 400.000 —
Cap. n. 90. Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione, ecc. . . . — 37.030.000 —

Totale del titolo V . . . + 16.570.000 —

Totale generale delle variazioni della spesa . . . + 132.335.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il numero 1874 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Nostri decreti 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, e 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Nostro decreto 18 agosto 1920, n. 1257;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro per l'industria ed il commercio e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La destinazione dei sottufficiali di porto in Tripolitania ed in Cirenaica è disposta dal ministro delle colonie di intesa col ministro per l'industria ed il commercio. Il loro richiamo nel Regno spetta al ministro delle colonie o, per sua delegazione, al governatore.

Art. 2.

I sottufficiali di porto destinati in Tripolitania ed in Cirenaica sono tenuti a prestare servizio in colonia per un periodo di tempo continuo non inferiore a due anni, e possono ottenere di esservi, in seguito, annualmente riconfermati.

Il periodo d'obbligo di servizio decorre dalla data di imbarco per la colonia, pei nuovi destinati, per quelli che già si trovino in Tripolitania ed in Cirenaica, il tempo ininterrottamente trascorso in colonia va computato agli effetti del detto periodo di obbligo ed eventualmente delle riconferme in servizio.

Art. 3.

Ai sottufficiali di porto destinati in Tripolitania ed in Cirenaica spetta il seguente trattamento:

a) paga ed indennità di grado di cui sono provvisti nel Regno, con i relativi aumenti e con le prescritte esenzioni dalla imposta di ricchezza mobile. La paga è soggetta in colonia alle stesse riduzioni previste, pel Regno, dall'ordinamento organico del personale;

b) soprassoldo giornaliero coloniale nella seguente misura, decorrente dal giorno dello sbarco in colonia;

Nocchiero di porto di 1ª classe L. 5,70;
Nocchiero di porto di 2ª classe L. 5,60;
Secondo nocchiero anziano di porto L. 5,15;
Secondo nocchiero di porto L. 5,15;

c) razione viveri in contanti dal giorno dello sbarco in colonia, di L. 4 giornaliere, salvo al ministro delle colonie di ridurne la misura, con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti, in relazione al costo dei generi di vitto;

d) indennità di caroviveri, di residenza disagiata, per la conoscenza della lingua araba e indennità speciali in caso di morte o di riforma nella stessa misura e con le norme stabilite per i sottufficiali di grado equiparato del R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

e) indennità di alloggio nella stessa misura stabilita pei pari grado, nel Regno, e con le stesse modalità;

f) licenze, come pei sottufficiali del R. corpo di truppe coloniali.

Art. 4.

Ai sottufficiali di cui ai precedenti articoli è dovuta una indennità di equipaggiamento di lire quattrocento pagabili, una volta tanto, all'atto della partenza per la colonia. L'indennità non è dovuta ai sottufficiali che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovano a prestare servizio in Tripolitania ed in Cirenaica; spetta però ad essi, eventualmente, la differenza fra l'indennità stessa e quella percepita in forza del trattamento economico di cui erano provvisti.

La detta indennità non è dovuta, del pari, quando il sottufficiale destinato in Tripolitania ed in Cirenaica abbia già prestato servizio in quelle colonie e dalla data del rimpatrio a quella della nuova destinazione non siano trascorsi, almeno, due anni.

Il sottufficiale rimpatriato per ragioni di disciplina, o per difetto di attitudini, oppure a sua domanda senza aver compiuto almeno un anno di permanenza in colonia deve restituire la metà dell'importo dell'indennità di equipaggiamento.

Art. 5.

I sottufficiali di porto che ottengano di essere riconfermati in servizio in colonia, a' sensi dell'art. 2 del presente decreto, hanno diritto, al termine di ogni anno di permanenza in colonia, oltre il periodo d'obbligo, ad un premio nella misura di L. 300 per il 1°, 2° e 3° anno di riconferma, di L. 400 per ciascuno dei successivi.

Il rimpatrio volontario o di ufficio, avvenuto per qualsiasi motivo prima che sia intieramente compiuto l'anno che dà diritto al premio, produce senz'altro la perdita di esso.

I sottufficiali che, trovandosi in servizio in Colonia alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito il premio di permanenza di cui all'art. 10 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344, lo mantengono, ma non hanno diritto, per l'anno pel quale ottennero il premio stesso, a quello previsto dal presente articolo.

Art. 6

Ai sottufficiali di porto continuano ad essere applicabili in Tripolitania ed in Cirenaica, le disposizioni del loro ordinamento organico concernenti le indennità di trasferimento e di missione, le indennità di servizio speciale, di carica, per destinazione a bordo ed altre eventuali, nonchè quelle concernenti il loro stato giuridico e la loro carriera.

Art. 7.

Il trattamento stabilito col presente decreto vale tanto per il tempo di pace, quanto per quello di guerra.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle con-
ıute nel presente decreto, il quale ha effetto dal settembre 1920.

)rdiniamo che il presente decreto, munito del sigillo lo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi lei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque ıtti di osservarlo e di farlo osservare.

)ato a San Rossore, addì 22 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — DE NAVA — BELOTTI.

o, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1881, n. 333;

Visto il decreto Reale 9 aprile 1885, registrato alla ʼorte dei conti il 15 aprile successivo al reg. 124 f. 36, ɔl quale fu approvato l'andamento generale della trada provinciale iscritta al n. 90 dell'elenco 3° an-
esso alla tabella *B* della legge predetta con la deno-
ıinazione: Strada dalla nazionale delle Calabrie presso Ponte sull'Angitola e territori di Francavilla e Fila-
elfia a Polia ed Olivadi sulla provinciale di serie Chia-
ıvalle-Catanzaro;

Ritenuto che è stata riconosciuta l'opportunità di ariare l'andamento stesso, sostituendo al tratto Fila-
elfia-Polia-Pietre Bianche, il tratto Fildelfia-Timpe osse-Pietre Bianche, con diramazione da Pietre Bian-
ıe a Polia.

Vista la deliberazione in merito a tale variante del onsiglio provinciale di Catanzaro nella tornata del aprile 1921

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori ıbblici in data 17 agosto 1921, n. 2633;

Visti gli articoli 25 della legge sulle Opere pubbliche) marzo 1865, allegato *F*, e 34 della legge a favore ılla Calabria 25 giugno 1906, n. 255;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'andamento generale del tratto Filadelfia-Pietre anche della strada provinciale n. 90 è modificato nei guenti termini:

Filadelfia-Timpe Rosse-Pietre Bianche, con diramazione da Pietre Bianche a Polia, come è indicato nella corografia 22 dicembre 1920 unita al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il predetto ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Polverini cav. Alfredo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 giugno 1921 ed inscritto nella riserva.

Franco cav. Antonio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 giugno 1921 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

De Maria Attilio di Felice, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1921.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 aprile 1921:

Albani cav. Ottorino, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 22 aprile 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Stanzani cav. Alessandro, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 giugno 1921 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 23 giugno 1921:

Granelli cav. Antonio, tenente colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 24 giugno 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 21 luglio 1921:

Santini cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio dal 12 dicembre 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Giannini cav. Ismaele, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1921 ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Giusti Vittorio di Pietro, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 giugno 1919.

Giusti Vittorio di Pietro, maggiore, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, che lo collocava a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio.

Arma di artiglieria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Butti cav. Eugenio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità servizio dal 15 luglio 1921 ed inscritto nella riserva

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 4 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	188 —	Dinari	—
Londra	98 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	449 —	Belgio	—
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	12 275	Pesos oro	—
Vienna	0 95	Pesos carta	—
Praga	36 85	New York	23 20

Oro 447 65

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 60	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 775	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 5 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	187 44	Dinari	—
Londra	98 50	Corone jugoslave	—
Svizzera	455 —	Belgio	—
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	11 90	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	23 49

Oro 453 24

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 41	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 48	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono 5 0[0 quinquennale prima emissione n. 556 di L. 9000, intestato erroneamente a De Bellis Elena fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Luicia Vitti vedova De Bellis, mentre giusta l'atto di nascita e l'atto di notorietà esibiti, lo stesso doveva intestarsi a De Bellis Ada Elena fu Francesco, ecc., ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini del l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sian intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 5 gennaio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Smarrimenti di **ricevute** (3ª *pubblicazione*). (El. **n.** 17).

Si notifica che è **stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni:**

Numero ordinale portato **dalla ricevuta: 93 — Data della ricevuta**: 29 agosto 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza** di finanza di Porto Maurizio — **Intestazione della ricevuta**: Delegato del tesoro di Porto Maurizio — **Titoli** del debito pubblico: al **portatore n. 1** — **Ammontare della rendita** L. 70 — Consolidato 3,50 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1917.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 292 — **Data della ricevuta**: 10 giugno 1921 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza** di finanza di Campobasso — **Intestazione della ricevuta**: Castellotti Oreste per **conto** di De Stefano Antonietta — **Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare** della **rendita**: L. 94,50, consolidato 3,75 - 3,50 0[0, con decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — **Data della ricevuta: 26** ottobre 1910 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza** di Belluno — **Intestazione della ricevuta: De Menech Olivo** di Giuseppe — **Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare** della rendita L. 78,75, **consolidato 3,75 0[0 con decorrenza 1°** luglio 1910.

Numero ordinale portato **dalla ricevuta: 33 — Data della ricevuta: 9 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di **Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Falvo Antonio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 50, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921.**

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 378 — Data della ricevuta: 12 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banco di Napoli, agenzia di Matera — Intestazione della ricevuta: Volpe Francesco fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 30 P. N. 5 0[0 con decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n.298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 dicembre 1921.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 20).

2 pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0[0	67370	5205 —	*Debernardi Josè* fu Angelo, dom. a Lima	*De Bernardis Giuseppe*, ecc., come contro
3,50 0[0	532405	220 50	Colli *Ernesta* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Tarditi Marianna di Carlo, ved. di Colli Pietro, domiciliata in Robbio (Pavia)	Colli *Marianna-Ernesta* fu Pietro, minore, ecc., come contro
»	340642	35 —	Bargis Isolina di Pietro, *nubile*, domic. a Fossano (Cuneo)	Bargis Isolina di Pietro, *minore*, sotto la patria potestà, ecc.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 dicembre 1921. *Il Direttore generale*: GARBAZZI.

---

bella n. 1.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

AVVISO.

Importo delle ritenute sulle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° marzo, 1° luglio, 1° settembre 1922 e 1° gennaio 1923.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Sca a	Valore lordo	Ritenute			Val netto d pagarsi
			Per imposta di ricchezza mobile	per tassa di negoziazione	addizionale a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	
Ferrovia Lucca-Pistoia - Emissione 1856-1858-1860	1° marzo 1922 1° settembre 1922	6 30 6 30	1 26 1 26	0 17 0 16	0 05 0 20	4 82 4 68
Ferrovia Centrale Toscana - Serie *A*, *B*, *C*	1° luglio 1922	12 50	2 50	0 33	0 40	9 27
Ferrovie Livornesi - Serie *A*, *B*, *C*, *D'*, *D"*	1° luglio 1922	7 50	1 50	0 19	0 25	5 56
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria . . .	1° luglio 1922	7 50	1 50	0 17	0 25	5 58
Obbligazioni Ferroviarie 3 °/₀ - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	1° luglio 1922: unitarie . . . quintuple . . .	 7 50 37 50	 1 50 7 50	 0 16 0 80	 0 20 1 20	 5 64 28 —
Ferrovia Udine-Pontebba.	1° luglio 1922	12 50	2 50	0 24	0 40	9 36
Obbligazioni comuni Ferrovie Romane. . .	1° luglio 1922	7 50	1 50	0 17	0 25	5 58
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra.	1° gennaio 1923	10 —	2 —	0 54	0 35	7 11
Ferrovia Milano-Vigevano.	1° luglio 1922	6 —	1 20	0 27	0 20	4 33

N. B. — Sul capitale delle azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara estratte nell'esercizio 1921-1922 e precedente, sarà da ritenere una maggiore somma di L. 0,33 per tassa di negoziazione e cioè in complesso la somma di L. 10,56.

Veggasi il valore netto nella tabella n. 3.

Tabella n. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 2 gennaio a tutto il 1° luglio 1922.

Debiti pagabili anche all'estero	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio a tutto il 1° luglio 1922 — Estratti negli anni					
		1922	1921	1920	1919	1918	1917
Obbligazioni ferroviarie 3 % - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	500 —	(a) 500 —	499 67	499 31	498 89	498 48	498 10
Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana Serie *A*, *B*, e Asciano-Grosseto Serie *C* - Con premio	500 —	—	499 67	498 99	498 25	497 67	496 74
	Premio 200 —	—	(c) 154 —	158 —	160 —	160 —	160 —
Obbligazioni Ferrovie Livornesi Serie *A*, *B*, *C*, *D'* e *D''* (b)	500 —	—	499 81	499 39	498 93	498 47	497 03
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	500 —	(a) 500 —	499 63	499 21	498 75	498 30	497 80

		1915	1914	1913	1912	1911	
Obbligazioni 6 % Canali Cavour - Con premio	500 —	490 51	489 05	487 61	486 19	484 76	
	Premio 100 —	80 —	80 —	80 —	80 —	80 —	

	Cap. nomin.	1921	1920	1919	1918	1917	1916
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia:							
Presentate al rimborso dal 2 settembre 1921 al 1° marzo 1922	420 —	(d) 420 —	419 65	419 26	418 84	418 42	418 0
Presentate al rimborso dal 2 marzo 1922 al 1° settembre 1922	420 —	419 84	419 49	419 10	418 68	418 26	417

(a) Somma pagabile per i titoli rimborsabil il 1° luglio 1922 presentati unicamente nel detto giorno.
(b) Sono pagabili all'estero le cedole ed i titoli delle serie *C*, *D'*, *D''*.
(c) A cominciare dall'estrazione 1920 si è tenuto conto, oltre che dell'imposta di R. M. sul premio, anche dell'addizionale a favore dei mutilati ecc., stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e per l'estrazione del 1921 si è tenuto conto dell'addizionale del 15 % di cui alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821.
(d) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1922 presentati unicamente in detto giorno.

N. B. — La ritenuta per tassa di negoziazione sui titoli estratti presentati al rimborso deve essere applicata anche pel semestre in corso, che si considera compiuto. Sui titoli presentati al rimborso dev'essere dedotto l'importo netto delle cedole mancanti di scadenza posteriore alla data dalla quale il titolo estratto è divenuto rimborsabile. — Per i titoli estratti in anni diversi da quelli suindicati, la somma da pagarsi sarà data dal valore nominale del titolo dedotta la tassa di negoziazione ritenuta sulle cedole, per tutti i semestri successivi a quello dell'estrazione fino a quello a quello dell'effettivo rimborso, che si deve considerare compiuto.

Tabella n. 3.

Somma da pagarsi al netto della tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

Debiti pagabili solo nel Regno	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 2 gennaio a tutto il 1° luglio 1922					
		1922	1921	1920	1919	1918	1917
Obbligazioni 5 % Ferrovie Udine-Pontebba	500 —	—	499 76	499 23	498 70	498 03	497 46
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Romane	500 —	—	499 83	499 43	498 99	498 60	498 17
Azioni privilegiale 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	500 —	499 46	498 75	497 98	497 44	496 64	495 84
Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara - (Veggasi l'importo della tassa di negoziazione nella tabella n. 1)	500 —	489 44	489 44	489 44	489 44	489 44	489 44
Obbligazioni della Ferrovia Milano-Vigevano							
Estrazioni di dicembre	500 —	—	(a) 431 — / 430 73	436 15	438 53	437 91	437
Estrazioni di giugno	500 —	(b) 431 —	436 44	438 84	438 22	437 76	—

NOTE. — *a*) Valore delle obbligazioni estratte nel dicembre 1921 e rimborsabili unicamente il 2 gennaio 1922.
b) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° luglio 1922 presentati unicamente nel detto giorno.

N. B. — Per le obbligazioni della ferrovia Milano-Vigevano si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'importo di ricchezza mobile del 20 % sulla differenza in L. 300 tra il valore di emissione e quello di rimborso, anche dell'addizionale a favore dei mutilati, ecc., stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, a cominciare dall'estrazione del dicembre 1920 in ragione del 5 % per l'estrazione del dicembre 1921 in ragione del 15 % come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

Roma, 29 dicembre 1921. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.